LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 164)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio (MALVESTITI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1953

Modificazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali, fra l'altro, all'articolo 3 stabilisce che chiunque detiene per fini inerenti ad attività industriali o commerciali talune determinate merci precisate in una tabella allegata al decreto stesso, deve tenere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato.

Come è noto, il predetto decreto-legge fu emanato quando, iniziatasi la guerra in Corea, si temeva che avessero a verificarsi maggiori complicazioni di carattere internazionale, che avrebbero potuto rendere necessaria la adozione di speciali provvedimenti per il rifornimento delle industrie nazionali e della popolazione civile.

L'avvenuta evoluzione del mercato delle materie prime verso una sempre più ampia distensione che tende a consolidarsi, ha indotto le associazioni di categoria a prospettare insistentemente al Ministero dell'industria come il permanere dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico importi per le aziende industriali e commerciali notevoli e non sopportabili oneri finanziari, richiedendo la registrazione l'opera di uno o più impiegati.

Poichè non può disconoscersi la fondatezza di tale istanza, attesa l'inopportunità di protrarre l'osservanza di una disposizione che comporta un complesso di formalità la cui utilità è venuta meno, si è ritenuto di disporre, con l'unito disegno di legge, la cessazione in linea di massima dell'obbligo predetto. Esso deve tuttavia essere mantenuto per i materiali di particolare interesse per l'economia nazionale.

Detti materiali saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, è limitato ai materiali di particolare interesse per l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.

Il decreto predetto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.